

Vademecum debiti fuori bilancio

Nota Bene: I DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI I DIRIGENTI RESPONSABILI PROPONGONO IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' SONO QUELLI MANIFESTATISI DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 2011

§ § § § § §

Si riportano, di seguito, le criticità che emergono, più di frequente, in sede di controllo contabile dei debiti fuori bilancio.

In corrispondenza di ciascuna criticità vengono indicate le soluzioni di volta in volta da adottare:

Criticità	Soluzioni
Mancante o non idonea documentazione giustificativa della spesa (es. sentenze, precetti, fatture, etc.).	<i>Occorre trasmettere, in allegato agli atti predisposti, tutta la documentazione in copia conforme all'originale necessaria ai fini del riconoscimento del debito.</i>
Mancato o errato calcolo degli interessi.	<i>Il calcolo degli interessi va fatto conteggiando il numero degli anni, mesi e giorni che decorrono dalla data in cui il debito è diventato esigibile a quella dell'effettivo soddisfatto applicando, all'importo dovuto quale sorta capitale, il tasso di interesse legale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato. Per agevolare il calcolo, i Signori Dirigenti potranno utilizzare il foglio elettronico che calcola automaticamente gli interessi inserendo l'importo della sorta capitale, la data da cui far decorrere il calcolo nonché la data finale.</i>
Mancato o errato calcolo della rivalutazione monetaria.	<i>Il calcolo della rivalutazione monetaria va fatto applicando sulla sorta capitale dovuta fino all'effettivo soddisfatto un indice annuale rilevato dalle apposite tabelle ISTAT. La sorta capitale dovrà essere rivalutata annualmente. Per agevolare l'operazione, si allega il prospetto dei coefficienti di rivalutazione relativi al periodo gennaio 1985 – giugno 2011.</i>
Mancato o errato calcolo degli interessi a scalare.	<i>Gli interessi a scalare si applicano nel caso in cui il debito sia riferito a prestazioni di natura periodica aventi scadenze diverse e successive nel tempo (ad esempio, i canoni). Gli interessi in questione sono calcolati sommando tra loro i valori degli interessi dovuti su ciascun debito periodico per l'arco temporale decorrente dalle singole scadenze al soddisfatto effettivo.</i>
Errato calcolo dell'importo relativo all'IVA.	<i>Per il calcolo dell'IVA occorre sommare, all'imponibile, l'importo dovuto per la Cassa Previdenza del professionista. Sull'importo complessivo viene applicata l'aliquota IVA. Per agevolare il calcolo, i Signori Dirigenti potranno utilizzare il prospetto che calcola</i>

	<p><i>detto importo automaticamente.</i></p> <p>Non viene effettuata la differenza tra le somme dovute al Beneficiario e quelle dovute all'Avvocato difensore nel caso in cui l'Avvocato difensore viene nominato, in sentenza, distrattario degli importi spettantigli.</p>
<p>Problematica IVA connessa a fatture emesse da Professionisti.</p>	<p><i>Si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare correttamente ed in modo dettagliato la differenza tra le somme dovute al Beneficiario e quelle dovute all'Avvocato, allegando anche copia della sentenza in cui l'Avvocato viene nominato distrattario degli importi che gli spettano.</i></p> <p><i>Agli effetti dell'I.V.A., il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'Avvocato della controparte, è tenuto anche al pagamento dell'imposta a queste relative.</i></p> <p><i>L'Avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente.</i></p> <p><i>Unica deroga si ha nell'ipotesi in cui il soggetto vincitore è soggetto di imposta e la vertenza inerisce all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione e ha quindi titolo di recuperare l'imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all'art. 19 del DPR 26.10.1972, n. 633.</i></p> <p><i>Di conseguenza, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario ed alle spese processuali e non anche quello relativo all'I.V.A. che vi afferisce essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente.</i></p> <p><i>(cfr. risoluzione ministeriale n. 203/1994).</i></p>